



2024/374

25.1.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/374 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2024

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il titolo delle categorie alimentari delle bevande alcoliche e l'uso di diversi additivi in determinate bevande alcoliche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) L'elenco UE degli additivi alimentari può essere aggiornato secondo la procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) Il 10 agosto 2022 la Polonia ha presentato una domanda di aggiornamento dell'elenco UE degli additivi alimentari al fine, in particolare, di tenere conto della nuova definizione di determinate bevande alcoliche di cui alla legge polacca del 2 dicembre 2021 sulle bevande fermentate ⁽³⁾ («legge polacca sulle bevande fermentate»).
- (4) Attualmente l'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce, ai punti da 14.2.3 a 14.2.5 e al punto 14.2.8, le condizioni d'uso per quanto riguarda determinate bevande fermentate, che sono state introdotte al fine di consentire o limitare l'uso di diversi additivi in determinate bevande alcoliche di cui alla legge polacca del 12 maggio 2011 sulla fabbricazione e l'imbottigliamento di prodotti vitivinicoli, sulla distribuzione di tali prodotti e sull'organizzazione del mercato vitivinicolo ⁽⁴⁾. La legge polacca sulle bevande fermentate ha sostituito detta legge del 12 maggio 2011. Alcune di tali voci dovrebbero pertanto essere aggiornate e la voce relativa a E 353 di cui al punto 14.2.8 del suddetto regolamento dovrebbe essere soppressa.
- (5) Le bevande alcoliche oggetto della legge polacca sulle bevande fermentate non sono contemplate dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ in quanto non rientrano in una delle categorie di prodotti vitivinicoli elencate nell'allegato VII, parte II, di tale regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»), salvo nel caso in cui l'aggiornamento in questione non possa avere un effetto sulla salute umana. Poiché l'autorizzazione all'uso di diversi additivi in determinate bevande alcoliche contemplate dalla legge polacca sulle bevande fermentate non comporta un'ulteriore esposizione del consumatore a tali sostanze, detta autorizzazione costituisce un aggiornamento di tale elenco che non può avere un effetto sulla salute umana e non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 24.

⁽⁴⁾ Dziennik Urzędowy z 2011 r. Nr 120, poz. 690.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

- (7) Nella categoria alimentare «Bevande spiritose, quali definite dal regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾» di cui all'allegato II, parte D, punto 14.2.6, e parte E, punto 14.2.6, del regolamento (CE) n. 1333/2008, l'uso dei coloranti alimentari appartenenti ai gruppi II e III di cui all'allegato II, parte C, punti 2 e 3, dello stesso regolamento e di giallo di chinolina (E 104), giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110), amaranto (E 123) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) non dovrebbe essere autorizzato nella «vodka» al fine di garantire la coerenza con l'allegato I, categoria 15, lettera d), del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, in cui si stabilisce che la vodka non deve essere colorata.
- (8) Nelle parti D ed E dell'elenco UE degli additivi alimentari, la categoria alimentare di cui al punto 14.2.8 contempla le bevande alcoliche non incluse nelle categorie di cui ai punti da 14.2.1 a 14.2.7, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %. Tuttavia, a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/787, le bevande spiritose devono possedere un titolo alcolometrico volumico minimo di 15 % vol., salvo nel caso dei prodotti che soddisfano i requisiti dell'allegato I, categoria 39, di tale regolamento. Il titolo della categoria alimentare di cui all'allegato II, parte D, punto 14.2.8, e parte E, punto 14.2.8, del regolamento (CE) n. 1333/2008 non dovrebbe pertanto fare riferimento a «bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %». È inoltre opportuno utilizzare il termine «titolo alcolometrico volumico», quale definito all'articolo 4, punto 23), del regolamento (UE) 2019/787, anziché il termine «grado alcolico» e, nella versione inglese, dovrebbe essere utilizzato il termine «alcoholic beverages» (bevande alcoliche) invece del termine «alcoholic drinks» (bevande alcoliche). È pertanto opportuno modificare il titolo e le voci della categoria alimentare «Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %» dell'allegato II, parte D, punto 14.2.8, e parte E, punto 14.2.8, del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (9) La legislazione dell'Unione relativa a determinate bevande alcoliche di cui all'allegato II, parte A, parte D, punti 14.2.2, 14.2.6 e 14.2.7, e parte E, punti 14.2.2, 14.2.6 e 14.2.7, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è stata modificata. Le norme applicabili a tali bevande alcoliche sono attualmente stabilite nei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) n. 251/2014 ⁽⁸⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio. Poiché il presente regolamento modifica le categorie relative alle bevande alcoliche, è opportuno utilizzare questa occasione per aggiornare alcuni dei riferimenti esistenti al diritto dell'Unione.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcol etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

(1) nella parte A, le voci di cui alla tabella 2, punti da 26 a 29, sono sostituite dalle seguenti:

«26	Vino e altri prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)
27	Bevande spiritose, quali definite nell'allegato I, categorie da 1 a 14, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), acquavite di (con il nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio) ottenuta dalla macerazione e distillazione e <i>London gin</i> (allegato I, categorie 16 e 22 rispettivamente, di tale regolamento) <i>Sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà</i> , quali definiti nell'allegato I, categorie 36, 37 e 41 rispettivamente, del regolamento (UE) 2019/787
28	<i>Sangria, clarea e zurra</i> di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (***)
29	Aceto di vino di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013»;
(*)	(*) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(**)	(**) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.
(***)	(***) GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14

(2) nella parte D, le voci relative alle categorie di cui ai punti 14.2.2, 14.2.6, 14.2.7 e 14.2.8 sono sostituite dalle seguenti:

«14.2.2	Vino e altri prodotti definiti nell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013
14.2.6	Bevande spiritose, quali definite dal regolamento (UE) 2019/787
14.2.7	Prodotti vitivinicoli aromatizzati, quali definiti dal regolamento (UE) n. 251/2014
14.2.8	Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e altre bevande alcoliche a base di alcol distillato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %»;

(3) la parte E è così modificata:

a) la voce relativa alla categoria alimentare di cui al punto 14.2.2 «Vino e altri prodotti, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1234/2007, e bevande analoghe analcoliche» è sostituita dalla seguente:

«14.2.2	Vino e altri prodotti definiti nell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013
	L'utilizzo di additivi è autorizzato conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013, alle decisioni del Consiglio relative alla conclusione di accordi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi sul commercio del vino e al regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione (*) e alle loro misure di attuazione;
(*)	(*) GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1.»

- b) nella categoria alimentare di cui al punto 14.2.3, le voci relative a gruppo II, gruppo III, E 104, E 110, E 405, E 900, E 950, E 951, E 954, E 955, E 959, E 961, E 962, E 969 ed E 999 sono sostituite dalle seguenti:

«Gruppo II	Coloranti <i>quantum satis</i>	<i>quantum satis</i>		Tranne cidre bouché, cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe
Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	200		Tranne cidre bouché, cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe
E 104	Giallo di chinolina	25	(64)	Tranne cidre bouché, cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe
E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	10	(64)	Tranne cidre bouché, cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe
E 405	Alginato di propan-1,2-diolo	100		Tranne cidre bouché, cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe
E 900	Dimetilpolisilossano	10		Tranne cidre bouché, cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe
E 950	Acesulfame K	350		Tranne cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe
E 951	Aspartame	600		Tranne cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe
E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	80	(52)	Tranne cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe
E 955	Sucralosio	50		Tranne cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe
E 959	Neoesperidina DC	20		Tranne cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe
E 961	Neotame	20		Tranne cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe
E 962	Sale di aspartame-acesulfame	350	(11)a (49)(50)	Tranne cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe

	E 969	Advantame	6		Tranne cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe
	E 999	Estratto di quillaia	200	(45)	Tranne cidre bouché, cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe»;

c) nella categoria alimentare di cui al punto 14.2.4, le voci relative a gruppo II, gruppo III, E 104, E 110, E 124, E 160d, E 242 ed E 1105 sono sostituite dalle seguenti:

	«Gruppo II	Coloranti <i>quantum satis</i>	<i>quantum satis</i>		Tranne wino owocowe jakościowe
	Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	200		Tranne wino owocowe jakościowe
	E 104	Giallo di chinolina	25	(64)	Tranne wino owocowe jakościowe
	E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	10	(64)	Tranne wino owocowe jakościowe
	E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	1	(61)	Tranne wino owocowe jakościowe
	E 160d	Licopene	10		Tranne wino owocowe jakościowe
	E 242	Dimetildicarbonato	250	(24)	Solo vini di frutta, vini di frutta di grado alcolico ridotto e wino owocowe jakościowe, wino owocowe likierowe, wino owocowe aromatyzowane, wino z soku winogronowego, aromatyzowane wino z soku winogronowego, wino owocowe niskoalkoholowe e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe
	E 1105	Liozima	<i>quantum satis</i>		solo wino z soku winogronowego, aromatyzowane wino z soku winogronowego, wino owocowe niskoalkoholowe e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe»;

d) la categoria di cui al punto 14.2.5 è così modificata:

i) la voce relativa al gruppo II è sostituita dalla seguente:

	«Gruppo II	Coloranti <i>quantum satis</i>	<i>quantum satis</i>		Tranne miód pitny jakościowy»;
--	------------	--------------------------------	----------------------	--	--------------------------------

ii) dopo la voce relativa al gruppo II è inserita la voce seguente relativa a E 150a:

«E 150a	Caramello semplice	<i>quantum satis</i>		<i>Miód pitny jakościowy</i> può contenere solo E 150a ottenuto dal miele»;
---------	--------------------	----------------------	--	---

e) la categoria di cui al punto 14.2.6 è così modificata:

i) la voce relativa alla categoria alimentare di cui al punto 14.2.6 «Bevande spiritose, quali definite dal regolamento (CE) n. 110/2008» è sostituita dalla seguente:

«14.2.6	Bevande spiritose, quali definite dal regolamento (UE) 2019/787»;
---------	---

ii) nella categoria alimentare di cui al punto 14.2.6, le voci relative a gruppo II, gruppo III, E 104, E 110, E 123, E 124, E 150a-d, E 338-452 ed E 473-474 sono sostituite dalle seguenti:

«Gruppo II	Coloranti <i>quantum satis</i>	<i>quantum satis</i>			Tranne: bevande spiritose, quali definite nell'allegato I, categorie da 1 a 17, 22, 36, 37 e 41, del regolamento (UE) 2019/787
Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	200	(87)		Tranne: bevande spiritose, quali definite nell'allegato I, categorie da 1 a 17, 22, 36, 37 e 41, del regolamento (UE) 2019/787
E 104	Giallo di chinolina	180	(61)		Tranne: bevande spiritose, quali definite nell'allegato I, categorie da 1 a 17, 22, 36, 37 e 41, del regolamento (UE) 2019/787
E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	100	(61)		Tranne: bevande spiritose, quali definite nell'allegato I, categorie da 1 a 17, 22, 36, 37 e 41, del regolamento (UE) 2019/787
E 123	Amaranto	30			Tranne: bevande spiritose, quali definite nell'allegato I, categorie da 1 a 17, 22, 36, 37 e 41, del regolamento (UE) 2019/787
E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	170	(61)		Tranne: bevande spiritose, quali definite nell'allegato I, categorie da 1 a 17, 22, 36, 37 e 41, del regolamento (UE) 2019/787
E 150a-d	Caramelli	<i>quantum satis</i>			Tranne: bevande spiritose, quali definite nell'allegato I, categorie da 15 a 17, 22, 36, 37 e 41, del regolamento (UE) 2019/787 La categoria 2 dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/787 può contenere solo E 150a Le categorie 1, da 3 a 8 e da 10 a 14 dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/787 possono contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore

	E 338-452	Acido fosforico — fosfati — di-tri- e polifosfati	1 000	(1) (4)	Tranne: allegato I, categoria 2, del regolamento (UE) 2019/787
	E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi — sucrogliceridi	5 000	(1)	Tranne: allegato I, categoria 2, del regolamento (UE) 2019/787;

f) la categoria di cui al punto 14.2.7 è così modificata:

- i) la voce relativa alla categoria alimentare di cui al punto 14.2.7 «Prodotti aromatizzati a base di vino, quali definiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91» è sostituita dalla seguente:

«14.2.7	Prodotti vitivinicoli aromatizzati, quali definiti dal regolamento (UE) n. 251/2014»;
---------	---

- ii) nella categoria alimentare di cui al punto 14.2.7.1, la seconda voce relativa a E 123 è sostituita dalla seguente:

	«E 123	Amaranto	30		solo aperitivo a base di vino»;
--	--------	----------	----	--	---------------------------------

g) la categoria di cui al punto 14.2.8 è così modificata:

- i) la voce relativa alla categoria alimentare di cui al punto 14.2.8 «Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %» è sostituita dalla seguente:

«14.2.8	Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e altre bevande alcoliche a base di alcol distillato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %»;
---------	--

- ii) le voci relative a gruppo III, E 104, E 110, E 123, E 124, E 160b(ii), E 200-202, E 210-213, E 220-228, E 242, E405, E 432-436, E 444, E 445, E 481-482, E 952 e 1105 sono sostituite dalle seguenti:

	«Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	200	(87)	Solo bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %
	E 104	Giallo di chinolina	180	(61)	Solo bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %
	E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	100	(61)	Solo bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %
	E 123	Amaranto	30		Solo bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %
	E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	170	(61)	Solo bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %

	E 160b(ii)	Norbissina di annatto	10		Solo bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %
	E 200-202	Acido sorbico-sorbato di potassio	200	(1) (2)	Solo bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %
	E 210-213	Acido benzoico — benzoati	200	(1) (2)	Solo bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %
	E 220-228	Anidride solforosa — solfiti	200	(3)	Solo <i>napój winny owocowy, napój winny miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy, aromatyzowany napój winny miodowy</i>
	E 220-228	Anidride solforosa — solfiti	20	(3)	Solo in bevande a base di mosto di uve fermentato
	E 242	Dimetildicarbonato	250	(24)	
	E 405	Alginato di propan-1,2-diolo	100		Solo in bevande a base di mosto di uve fermentato
	E 432-436	Polisorbati	10	(1)	Solo bevande gassate
	E 444	Acetato isobutirrico di saccarosio	300		Solo bevande alcoliche aromatizzate torbide con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %
	E 445	Esteri della glicerina della resina del legno	100		Solo bevande alcoliche aromatizzate torbide con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %
	E 481-482	Stearoil-2-lattilati	8 000	(1)	Solo bevande aromatizzate con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %
	E 952	Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca	250	(51)	Solo miscele di bevande alcoliche e analcoliche
	E 1105	Lisozima	<i>quantum satis</i>		Solo <i>napój winny owocowy, napój winny miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy, aromatyzowany napój winny miodowy</i> ;

iii) la voce relativa a E 353 è soppressa.